

PENALE TRIBUTARIO

Limite del quinto di stipendio o pensione anche per sequestro e confisca

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

LE NOVITÀ IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA ED ESTEROMETRO

[Scopri di più >](#)

Le **Sezioni Unite penali**, con **sentenza n. 26252 depositata ieri 7 luglio**, hanno risolto un **contrasto interpretativo** concernente l'applicabilità dell'[articolo 545 c.p.c.](#) in caso di **sequestro preventivo** funzionale alla **confisca per equivalente** avente ad oggetto **stipendi o pensioni**.

La vicenda in esame trae origine dalla presentazione di un'**istanza di restituzione della somma di denaro** pari ad euro 35.983,64, che era stata oggetto di **sequestro preventivo** per il reato di **dichiarazione fraudolenta ex articolo 2 D.lgs. 74/2000**, in danno di due co-amministratori di una S.r.l., i quali, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, avevano utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

In particolare, gli istanti lamentavano che, in sede di esecuzione del sequestro, erano state **vincolate le giacenze sui conti correnti** loro intestati, sui quali venivano accreditati gli **emolumenti** per l'attività di **amministratori** della S.r.l., le **retribuzioni** per l'attività di agenti di un'agenzia di assicurazioni esercitata nella forma di S.r.l. in qualità di soci unitamente a terzi estranei e, infine, gli **utili** distribuiti da tali società.

Tale richiesta veniva **rigettata dal GIP adito** poiché questi, pur ritenendo applicabile nel procedimento penale i limiti di pignorabilità e sequestrabilità previsti dall'[articolo 545 c.p.c.](#), ne aveva escluso l'operatività nella fattispecie in esame per una pluralità di ragioni. Il relativo **appello cautelare** successivamente interposto, veniva anch'esso **rigettato richiamando l'orientamento giurisprudenziale che esclude l'operatività dei predetti limiti sanciti dall'articolo 545 c.p.c.**

Pertanto i due co-amministratori proponevano **ricorso per cassazione** deducendo, tra gli altri motivi, la **violazione** dell'[articolo 545 c.p.c.](#) In particolare, i ricorrenti lamentavano l'illegittimità del provvedimento impugnato laddove, in contrasto con altre pronunce della

Suprema Corte, aveva affermato l'inapplicabilità *tout court* dell'[articolo 545 c.p.c.](#) al sequestro preventivo. Piuttosto si rilevava che la norma citata è diretta a garantire i diritti inalienabili della persona e il cd. "minimo vitale" quale regola generale dell'ordinamento processuale. Infine si rilevava di dover tener conto della mancanza di cespiti diversi da quelli derivanti dall'attività svolta nell'azienda e già oggetto di sequestro.

Orbene, la Terza Sezione penale della **Corte di Cassazione**, ravvisato un contrasto ermeneutico circa l'applicabilità dell'[articolo 545 c.p.c.](#), in caso di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente avente ad oggetto trattamenti retributivi, pensionistici o assistenziali, ha rimesso la decisione dei ricorsi alle Sezioni Unite.

Innanzitutto, i giudici di vertice hanno operato un'approfondita **esegesi dell'[articolo 545 c.p.c.](#)**, soffermandosi principalmente sui **commi 3, 4 e 5**, laddove è previsto un **differente limite** alla **pignorabilità** delle somme dovute a titolo di **stipendio, salario o altre indennità** relative al rapporto di lavoro o impiego. Essi hanno precisato che, **ove il credito azionato riguardi "tributi dovuti allo Stato" o ogni altro credito, tali somme sono pignorabili nei limiti di un quinto**. Richiamando il **comma 7**, invece, in riferimento agli **emolumenti pensionistici** si è rilevato che la norma prevede un **regime di impignorabilità misto**.

In entrambi i casi, comunque, la **ratio** è quella di contemperare la protezione del credito con l'esigenza del lavoratore o pensionato, garantendogli un **minimo vitale** e, quindi, un'**esistenza libera e dignitosa**.

Ciò detto, le Sezioni Unite hanno rilevato che in materia si rinvengono segnatamente **due orientamenti contrapposti**.

Secondo un **primo indirizzo**, indubbiamente **prevalente, al divieto di sequestro e pignoramento di trattamenti retributivi, pensionistici e assistenziali in misura eccedente un quinto del loro importo al netto delle ritenute, deve riconoscersi valore di regola generale dell'ordinamento processuale**, stante la riconducibilità dei predetti trattamenti nell'area dei **diritti inalienabili della persona, costituzionalmente tutelati**, senza che neppure possa ostarvi la **confusione** di tali somme con il restante patrimonio mobiliare del soggetto, quando sia attestata la **causale** dei versamenti (cfr., **Cass. n. 8822/2020; Cass. n. 14606/2019; Cass. n. 15795/2015**).

Invece, un **diverso orientamento**, cui il provvedimento impugnato ha aderito, sostiene che **i limiti di pignorabilità previsti dall'[articolo 545 c.p.c.](#) non opererebbero in caso di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente avente ad oggetto stipendi o pensioni** (cfr., **Cass. n. 16055/2019; Cass. n. 42553/2017; Cass. n. 44912/2016**).

Le Sezioni Unite hanno **privilegiato il primo orientamento**, attribuendo significativa rilevanza all'individuazione del disposto dell'[articolo 545 c.p.c.](#) come espressione di una **regola generale** che deve trovare **applicazione** anche con riferimento all'**esecuzione derivante dal sequestro preventivo** in ragione della sua **diretta discendenza da principi di ordine costituzionale**, più volte messa in evidenza dalla stessa Corte costituzionale.

Si è poi rammentata l'**esigenza di un corretto bilanciamento** tra la finalità di pubblico interesse diretta alla riscossione dei tributi e l'interesse del privato connesso ai citati **valori costituzionali del “minimo vitale”**, considerato la “**chiave di volta**” della questione controversa, il quale ha trovato legittimazione sia nella **giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo**, sia nelle **fonti sovranazionali**.

Sulla base di tali ragioni, quindi, anche se sinteticamente richiamate, i giudici di vertice hanno affermato il seguente principio di diritto: «*I limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall'articolo 545 c.p.c., si applicano anche alla confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato.*».